

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Crédit agricole / BCE(Causa T-758/16) ⁽¹⁾

[«Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale degli enti creditizi — Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria — Diniego della BCE di autorizzare la ricorrente a escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni — Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 — Potere discrezionale della BCE — Errori di diritto — Errore manifesto di valutazione»]

(2018/C 328/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax, G. Bassani e C. Olivier, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e F. Louis, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione ECB/SSM/2016-969500TJ5KRJCQWXH05/165 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6)

Dispositivo

- 1) È annullata la decisione ECB/SSM/2016-969500TJ5KRJCQWXH05/165 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016.
- 2) La BCE è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 6 del 9.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — RI / Consiglio(Causa T-9/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Pensione d'invalidità — Articolo 78, quinto comma, dello statuto — Rigetto del riconoscimento dell'invalidità come derivante da malattia professionale — Errata concezione della nozione di malattia professionale — Obbligo di motivazione»)

(2018/C 328/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RI (rappresentanti: T. Bontinck, A. Guillerme e M. Forgeois, avvocati)